

Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2023, n. 11-7146

Modifica e integrazione della D.G.R. n. 11 - 6741 del 17/04/2023: "Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti statali per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt.72 e 73 D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore. AdP 2022/2024 - Bando 7 - Risorse euro 2.151.5



Seduta N° 375

Adunanza 03 LUGLIO 2023

Il giorno 03 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 09:45 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Matteo Marnati, Marco Protopapa, Marco Gabusi, Chiara Caucino, Elena Chiorino, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Luigi Genesio ICARDI - Maurizio Raffaello MARRONE - Vittoria POGGIO - Andrea TRONZANO

DGR 11-7146/2023/XI

OGGETTO:

Modifica e integrazione della D.G.R. n. 11 - 6741 del 17/04/2023: "Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti statali per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt.72 e 73 D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore. AdP 2022/2024 - Bando 7 - Risorse euro 2.151.572,00 prima annualità; euro 1.612.264,00 seconda annualità".

A relazione di: Caucino, (Marrone)

Premesso che la Regione Piemonte:

- con D.G.R. n. 11 - 6741 del 17/04/2023 ha provveduto all'approvazione dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti statali per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt. 72 e 73 D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore, ai sensi all'accordo di Programma 2022/2024 stipulato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla D.G.R n. 3-5677 del 27/9/2022;

- con D.D. n. 924/A1419A/2023 del 26/04/2023 del Settore A1419A della Direzione Sanità e Welfare ha approvato il bando per l'assegnazione dei finanziamenti statali per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt.72 e 73 D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore, per risorse complessive pari a € 3.763.83600 con scadenza il 6 luglio 2023 alle ore 12,00.

Tenuto conto che sia la D.G.R. n. 11 - 6741 del 17/04/2023 che la D.D. 924/A1419A/2023 del

26/04/2023 al punto 4 dell'Allegato A prevedono che le iniziative e i progetti di rilevanza regionale debbano essere presentati, pena l'esclusione, dai seguenti soggetti, singoli o in partenariato tra loro:

1. organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, singole o in collaborazione tra loro, iscritte al RUNTS alla data di scadenza del bando di finanziamento, che abbiano sede legale ed operativa e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte;

2. fondazioni del Terzo Settore iscritte all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

(ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460/1997 presso l'Agenzia delle Entrate del

Piemonte, oppure iscritte al RUNTS alla data di scadenza del bando di finanziamento, che abbiano sede

legale ed operativa e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte.

Dato atto:

del quesito presentato alla Regione Piemonte, Settore A1419A della Direzione Sanità e Welfare via PEC con nota prot. n. 92 del 15/6/2023, da parte dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di guerra, la quale, facendo riferimento ad una nota Prot.n. 13539 del 30.9.2022 di risposta al medesimo quesito, trasmessa a 5 associazioni, tra cui l'Associazione Nazionale Vittime Civili di guerra, da parte del Ministero delle Politiche Sociali, chiede alla Regione Piemonte se una Associazione di Promozione Sociale, con sede legale al di fuori della Regione Piemonte, ma caratterizzata, in ragione del proprio modello organizzativo decentrato, da una sede operativa nella regione Piemonte, attraverso la quale l'Associazione medesima svolge le sue attività di interesse generale sul territorio della Regione Piemonte, possa rientrare tra i beneficiari delle risorse per le iniziative e i progetti di rilevanza locale nella misura in cui l'attività di interesse generale finanziata sia svolta dalle proprie sezioni operative piemontesi nel territorio della Regione Piemonte;

della nota del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali prot. n. 13539 del 30/9/2022, sopra citata, nonché della ulteriore nota indirizzata alla Regione Piemonte Settore A1419A della Direzione Sanità e Welfare prot. n. 19184 del 12/12/2022 nella quale, al punto 2 "Beneficiari delle risorse" si evidenzia che "(...) potranno parimenti accedere alle risorse in parola le APS, le ODV e le Fondazioni del Terzo Settore che hanno adottato un modello organizzativo interno decentrato, caratterizzato da un unico codice fiscale cui fanno capo varie sedi operative regionali, provinciali e sub-provinciali, attraverso le quali gli ETS operano declinando territorialmente le proprie attività. Ai fini che rilevano in questa sede, non è dirimente il dato formale del modello organizzativo adottato, dovendosi piuttosto considerare il dato sostanziale dell'effettiva operatività di tali organizzazioni attraverso le loro strutture decentrate (pur non essendo queste ultime dotate di autonoma soggettività giuridica, poiché tali strutture vengono identificate dal codice fiscale dell'ente nazionale) sui vari territori regionali. In tale ottica, per "effettiva operatività" deve intendersi la presenza di una sede operativa stabile, organizzata, individuabile che svolga sul territorio regionale attività comprovabili";

che, inoltre, sempre nell'ambito della nota prot. n. 19184 del 12/12/2022, tra i soggetti beneficiari di dette risorse "vanno annoverate le reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato iscritte nella sezione del RUNTS di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, nonché gli enti inclusi nell'elenco pubblicato dal ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 31, comma 12, e dell'articolo 32, comma 1, del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 che possono operare in via transitoria in qualità di reti associative; resta fermo che tali risorse non potranno essere destinate a soggetti associati alla rete diversi dalle tipologie soggettive aventi titolo all'accesso alle risorse di che trattasi (APS, ODV e

Fondazioni del Terzo settore)";

che è necessario dunque ampliare la categoria dei soggetti ammessi alla presentazione dei progetti previsti al punto 4, dell'Allegato A, della D.G.R. n. 11 - 6741 del 17/04/2023 al fine di adeguare la deliberazione in esame a quanto espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali coerentemente con la normativa vigente in materia.

Richiamato l'Allegato A alla D.G.R. n. 11 - 6741 del 17/04/2023 in merito alla previsione che, nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS, destinatari delle risorse previste possono essere anche le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del Codice del Terzo settore, in quanto iscritte nei previgenti registri.

Ritenuto, per le ragioni sopra evidenziate:

- di ampliare le categorie di soggetti ammessi alla presentazione dei progetti, previsti al punto 4, dell'Allegato A, della D.G.R. n. 11 - 6741 del 17/04/2023 e della D.D. n. 924/A1419A/2023 del 26/04/2023, inserendo tra gli stessi:

1. le APS, le ODV e le Fondazioni del Terzo Settore che abbiano adottato un modello organizzativo interno decentrato, caratterizzato da un unico codice fiscale cui fanno capo varie sedi operative regionali, provinciali e sub-provinciali, stabili, organizzate e individuabili, che svolgano sul territorio della regione Piemonte attività comprovabili, attraverso le quali operano, declinando territorialmente le proprie attività. Per questa fattispecie, viene richiesta l'iscrizione al RUNTS, oppure, per le sole fondazioni, all'elenco delle onlus presso l'Agenzia delle Entrate, dell'organizzazione principale, titolare del codice fiscale;

2. le reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato iscritte nella sezione del RUNTS di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, nonché gli enti inclusi nell'elenco pubblicato dal ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 31, comma 12, e dell'articolo 32, comma 1, del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 che possono operare in via transitoria in qualità di reti associative; resta fermo che tali risorse non potranno essere destinate a soggetti associati alla rete diversi dalle tipologie soggettive aventi titolo all'accesso alle risorse di che trattasi (APS, ODV e Fondazioni del Terzo settore) e che non abbiano sede operativa in Piemonte;

- di demandare alla Dirigente del Settore competente della Direzione Welfare l'attuazione del presente provvedimento, individuando quale nuova data di scadenza del bando il 20 luglio p.v., sempre alle ore 12.00, onde permettere ai nuovi Enti sopra richiamati di elaborare in un tempo congruo le progettualità di cui trattasi, qualora interessati.

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; Visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.; Visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA"; Vista la D.G.R. n. n. 11 - 6741 del 17/04/2023; Vista la D.D. n. 924/A1419A/2023 del 26/04/2023;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016 così come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

DELIBERA

- di integrare il punto 4, dell'Allegato A, della D.G.R. n. 11 - 6741 del 17/04/2023 inserendo, quali categorie di soggetti ammessi alla presentazione delle istanze per l'assegnazione dei finanziamenti statali per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt.72 e 73 D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore, in aggiunta a quelli già indicati:

1. le APS, le ODV e le Fondazioni del Terzo Settore che abbiano adottato un modello organizzativo interno decentrato, caratterizzato da un unico codice fiscale, cui fanno capo varie sedi operative regionali, provinciali e sub-provinciali, stabili, organizzate e individuabili, che svolgano sul territorio della regione Piemonte attività comprovabili, attraverso le quali operano, declinando territorialmente le proprie attività. Per questa fattispecie, viene richiesta l'iscrizione al RUNTS, oppure, per le sole fondazioni, all'elenco delle onlus presso l'Agenzia delle Entrate, dell'organizzazione principale, titolare del codice fiscale;

2. le reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato iscritte nella sezione del RUNTS di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, nonché gli enti inclusi nell'elenco pubblicato dal ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 31, comma 12, e dell'articolo 32, comma 1, del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 che possono operare in via transitoria in qualità di reti associative; resta fermo che tali risorse non potranno essere destinate a soggetti associati alla rete diversi dalle tipologie soggettive aventi titolo all'accesso alle risorse di che trattasi (APS, ODV e Fondazioni del Terzo settore) e che non abbiano sede operativa in Piemonte;

- di demandare alla Dirigente del Settore competente della Direzione regionale Welfare l'attuazione del presente provvedimento, individuando quale nuova data di scadenza del bando in esame il 20 luglio p.v., sempre alle ore 12.00, onde permettere ai nuovi Enti sopra richiamati di elaborare in un tempo congruo le progettualità di cui trattasi, qualora interessati.

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010 e su "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. Lgs 33/2013.